



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2828**

Prot. n. D. 553/05 SM/pe

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Articoli 7 e 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Approvazione dei nuovi criteri e delle modalità per l'applicazione della legge per la parte "aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine".

Il giorno **22 Dicembre 2005** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**REMO ANDREOLLI  
MARCO BENEDETTI  
OLIVA BERASI  
OTTORINO BRESSANINI  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
SILVANO GRISENTI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA  
TIZIANO SALVATERRA  
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge unica dell'economia) recante *«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio»*, rinvia – con l'articolo 35 – la definizione dei criteri e delle modalità per la sua applicazione a successivi provvedimenti della Giunta provinciale.

Quest'ultima, nella scorsa legislatura, ha scelto di adottare criteri comuni per tutti i settori economici con la deliberazione n. 2607 di data 20 ottobre 2000 e le successive modifiche (apportate con le deliberazioni n. 2770 del 25 ottobre 2001, n. 444 del 28 febbraio 2003, n. 2445 del 3 ottobre 2003, n. 3078 del 5 dicembre 2003, n. 1789 del 6 agosto 2004, n. 1155 del 1 giugno 2005, n. 1647 del 5 agosto 2005).

La suddetta disciplina unitaria ha avuto l'obiettivo di armonizzare gli aiuti e gli interventi della Provincia nei vari comparti. Tuttavia le intrinseche differenze fra questi ultimi e la necessità di rispondere alle diverse esigenze di natura tecnica hanno imposto il mantenimento di numerose distinzioni tra i settori. Questa caratteristica di fondo, non modificabile, ha reso più complesso l'impianto normativo (come testimonia la necessità di ricorrere ad «atti interpretativi» per chiarire alcuni passaggi nell'applicazione della normativa) e reso più rigide le procedure per il suo adeguamento in presenza di esigenze di modifiche normative relative ad un solo settore.

Per questi motivi con deliberazione di data odierna si sono approvati i nuovi criteri e le modalità di attuazione della legge provinciale, modificando l'attuale impostazione. Tale deliberazione al punto 4) del dispositivo ha dato atto che *“la disciplina relativa agli aiuti ed alle attività di commercializzazione, in considerazione della peculiarità del settore, è approvata con specifico provvedimento”*. Infatti per tale parte non vengono finanziati investimenti fissi, ma esclusivamente progetti ed attività di commercializzazione. La singolarità dell'area marketing, oggetto del finanziamento, comporta sostanziali ed ulteriori differenze con gli altri comparti e necessita pertanto di una disciplina autonoma. In particolare non si applicano a questo settore le disposizioni di carattere generale comuni a tutti gli altri settori economici approvate con la deliberazione di data odierna innanzi citata.

Per maggiore semplicità e chiarezza il nuovo testo presenta una diversa forma. Esso non è più suddiviso tra le varie fasi del procedimento di concessione dell'agevolazione, ma tra le diverse aree di intervento contributivo. Viene così data maggiore evidenza ed autonomia, attraverso la suddivisione in distinti Capi, ai progetti imprenditoriali di commercializzazione, alle attività di cooperative e consorzi all'estero, ai progetti settoriali di commercializzazione e alla realizzazione di manifestazioni fieristiche. La nuova forma garantisce all'utente una più facile comprensione del meccanismo contributivo.

Si ritiene opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) ultimo alinea e all'articolo 24, comma 4, lettera c) ultimo alinea abbiano efficacia anche per i rapporti sorti e non ancora esauriti. In base a queste nuove disposizioni non è possibile agevolare la cessione di beni e la prestazione di servizi tra società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali, salvo l'ipotesi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa. In precedenza quest'ultima ipotesi era esclusa, ma pur essendo stata la prescrizione dettata da intenti antispesulativi, la sua generalizzata applicazione risultava eccessivamente penalizzante. Si ritiene pertanto di non applicare la norma nel caso di prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare appunto una forma tecnica non speculativa,

dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Per evidenti ragioni temporali, le domande di concessione dell'agevolazione per le attività 2006, svolte da cooperative, consorzi e società consortili per la commercializzazione all'estero delle imprese associate contenute al Capo 3, in via transitoria, vanno presentate entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento anziché entro il 20 dicembre come indicato all'articolo 17, comma 1 dei criteri.

Per le medesime ragioni anche le domande di concessione delle agevolazioni a valere per l'anno 2006 per i progetti settoriali di commercializzazione contenuti al Capo 4, in via transitoria, vanno presentate entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento anziché al 31 ottobre come indicato all'articolo 27, comma 1 dei criteri.

Vista la necessità di presentare le domande di concessione di agevolazione in tempi brevi il progetto settoriale annuale di commercializzazione 2006 non dovrà dare evidenza degli obiettivi e delle strategie pluriennali in deroga a quanto previsto all'articolo 27, comma 3, lettera a) dei criteri.

Ai sensi del punto 3.9.5 dei criteri in vigore sino al 1 dicembre, il 30 settembre 2005 è scaduto il termine per la presentazione delle richieste di contributo dell'anno 2006 per la realizzazione di manifestazioni fieristiche. Si ritiene opportuno che a queste domande si applichino i criteri contenuti nella deliberazione n. 2607/2000 e s.m. in quanto le stesse sono state formulate sulla base dei suddetti criteri.

I criteri e le modalità per l'applicazione della legge nella loro nuova formulazione sono stati inviati agli enti rappresentativi dei settori economici, alle associazioni di categoria e alla Camera di Commercio di Trento. Conformemente a quanto previsto nell'articolo 35, comma 2 della l.p. 6/1999 i criteri sono stati inviati alla competente Commissione del Consiglio provinciale. Il Presidente del Consiglio provinciale ha comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2005, entro i termini previsti.

Sulla base di quanto suesposto con il presente provvedimento si propone di approvare l'allegata disciplina recante "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine", che sostituisce totalmente la precedente parte terza "Aiuti per la commercializzazione" delle disposizioni regolamentari contenute nella deliberazione n. 2607 del 20 ottobre 2000 e s.m. citate in precedenza.

Si ritiene di dare efficacia ai nuovi criteri e modalità di applicazione degli aiuti per la commercializzazione, parte integrante del presente atto, a partire dal 2 dicembre 2005, in quanto dallo stesso giorno cessano di avere efficacia i precedenti criteri, secondo quanto indicato nella delibera della Giunta provinciale n. 1155 di data 1 giugno 2005. Le domande presentate dal 2 dicembre 2005 fino alla data d'entrata in vigore del presente provvedimento sono valide ancorché redatte sulla modulistica preesistente, salvo integrazione su motivata richiesta.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti e le leggi citate;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

## DELIBERA

- 1) di approvare i nuovi criteri e le modalità per l'applicazione degli articoli 7 e 23 della legge 13 dicembre 1999, n. 6 recanti "Aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quelli contenuti nella parte terza dell'allegato alla deliberazione n. 2607 del 20 ottobre 2000 e s.m.;
- 2) di stabilire che i criteri e le modalità di cui al precedente punto 1) si applicano alle domande di finanziamento presentate dal 2 dicembre 2005;
- 3) di specificare che le domande presentate dal 2 dicembre 2005 fino alla data d'adozione del presente provvedimento sono valide ancorché presentate con la documentazione prevista dai criteri di cui alla parte terza dell'allegato alla deliberazione n. 2607 del 20 ottobre 2000 e s.m., salvo integrazione su motivata richiesta;
- 4) di stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) ultimo alinea e all'articolo 24, comma 4, lettera c) ultimo alinea dei criteri abbiano efficacia anche per i rapporti sorti e non ancora esauriti;
- 5) di fissare, in sede di prima applicazione, in 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento il termine per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni per le attività 2006, svolte da cooperative, consorzi e società consortili per la commercializzazione all'estero delle imprese associate;
- 6) di fissare, in sede di prima applicazione, in 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento il termine per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni dei progetti settoriali di commercializzazione a valere per l'anno 2006;
- 7) di precisare che alle richieste di contributo per la realizzazione di manifestazioni fieristiche dell'anno 2006 pervenute entro il 30 settembre 2005 si applicano, in base a quanto disposto al punto 2, i criteri contenuti nella deliberazione n. 2607/2000 e s.m.;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.

PN